

**N. R.G. 1606/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini

Presidente

dott. Luigi Nannipieri

Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1606/2020** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████,

APPELLANTE

contro

██████████ (C.F. ██████████), ██████████  
(C.F. ██████████) e ██████████ ██████████ (C.F. ██████████),  
con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████,

APPELLATI

avverso

la sentenza n. 594/2020 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 16/08/2020

**CONCLUSIONI**

In data 16/03/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:



**Per la parte appellante:**

*“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita,*

*respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, per i motivi specificamente tutti dedotti in narrativa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, n. 594/2020 emessa in data 16.08.2020 dal Tribunale di Siena, Giudice Dott. Michele Moggi, nell’ambito del giudizio ivi rubricato al n. 793/2018, pubblicata in data 31 Agosto 2020 e notificata in data 01 Settembre 2020:*

*-In Via Preliminare:*

*1) Concedere prima con decreto, inaudita altera parte, poi con ordinanza la sospensione dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado per i gravi e fondati motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 283 e 351 co. 2 c.p.c.;*

*2) Accertare e dichiarare l’operatività della clausola compromissoria di arbitrato di cui all’art. 15 del Contratto Sociale della [REDACTED] snc e conseguentemente, in riforma anche parziale dell’impugnata sentenza, dichiarare la improcedibilità della domanda svolta da parte attrice per incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria o, in ipotesi, dichiarare la improcedibilità per incompetenza del giudice ordinario limitatamente alla domanda di condanna al pagamento delle somme richieste in citazione a titolo di rimborso di quanto versato per ripianare i debiti della società [REDACTED] snc;*

*- Nel Merito:*

*in via principale, in accoglimento dell’appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 594/2020 pronunciata dal Tribunale di Siena in data 16.08.2020, pubblicata il 31/08/2020, notificata in data 01.09.2020, resa nella causa iscritta al n. 793/2018 R.G. e pertanto, accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande avanzate da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e per l’effetto, rigettarle integralmente.*

*In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA comé per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”*

**Per la parte appellata:**

*“Voglia l’Ecc.mo Corte di Appello Adita, contrariis reiectis,*

*IN VIA PRELIMINARE, rigettare l’eccezione di improcedibilità dell’azione stante l’inapplicabilità della clausola arbitrale al presente contenzioso per i motivi dedotti in atti,*

*NEL MERITO respingere l’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tuti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 594/20.*



*Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e C.a.p. di legge e rimborso forfetario”.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### **Il giudizio di primo grado**

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 27.2.2018, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] convenivano [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Siena per chiedere la sua condanna alla restituzione di somme dagli stessi versate per ripianare i debiti della [REDACTED] S.n.c., sul presupposto della qualità di socio di fatto di tale società del convenuto.

A fondamento della domanda gli attori allegavano che i fratelli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in data 01.03.1952, avevano costituito la società “[REDACTED] [REDACTED] S.n.c.”, con sede in [REDACTED], [REDACTED], avente ad oggetto l’attività di produzione, installazione e vendita di serramenti in alluminio anodizzato, in metallo in genere, lavori artistici in ferro battuto ed in ferro in genere nonché carpenteria pesante.

La società era amministrata dai tutti e tre i fratelli disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

Con atto del 19.11.2008 il sig. [REDACTED] donava la propria quota alla figlia [REDACTED] e nell’occasione venivano adottati nuovi accordi sociali.

Affermavano poi che, a seguito della morte di [REDACTED], avvenuta in data [REDACTED], la società era stata di fatto gestita da [REDACTED] e da [REDACTED], figlio di [REDACTED], e che, in seguito, a causa dell’età avanzata di [REDACTED], e del disinteressamento della socia [REDACTED] alla gestione della società, quest’ultima sarebbe stata gestita dal solo [REDACTED].

[REDACTED] avrebbe manifestato la sua veste di socio occulto attraverso le



seguenti condotte:

- sottoscrivendo documentazione bancaria per conto e nell'interesse della società quando quest'ultima aveva bisogno di aumentare il proprio fido nell'ottobre 2009, il 15.2.2011 ed il 12.5.2011;
- versando denaro sul conto della società in perdita nell'anno 2011;
- percependo la propria quota di prelievi sul conto;
- utilizzando il furgone della ditta;
- recandosi presso la CNA per avere informazioni sull'azienda;
- realizzando nel 2012 il cancello della sua abitazione usando macchinari della ditta e rimborsando alla società solo il ferro.

Evidenziavano poi gli attori di aver dovuto versare nelle casse della società [REDACTED] snc, ai fini della liquidazione della medesima, la complessiva somma di Euro 187.306,32, anticipandola anche per conto del [REDACTED], e chiedevano pertanto la restituzione della quota ad esso facente carico.

Gi attori formulavano pertanto le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che il sig. [REDACTED] a seguito del decesso del socio [REDACTED] subentrava al suo posto nella quota di partecipazione della società in nome collettivo [REDACTED] s.n.c. e quindi condannare lo stesso [REDACTED] al pagamento della somma di €. 62.435,44 in favore degli odierni istanti, versando direttamente alla sig.ra [REDACTED] €. 31.217,72 ed i restanti €. 31.217,72 ai sigg. [REDACTED] e [REDACTED], oltre interessi legali dal dì del dovuto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, IVA, Cap e rimborso forfetario come per legge del presente giudizio".*

Si costituiva ritualmente [REDACTED], il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda svolta, stante il tenore della



clausola arbitrale contenuta nello statuto societario della [REDACTED] snc.

Nel merito, il convenuto contestava di essere socio di fatto della società, evidenziando di essere stato assunto dalla stessa come operaio specializzato sin dall'anno 1978 e di essersi sempre occupato della lavorazione dell'alluminio, dapprima con il padre e poi da solo.

Il fatto di avere tenuto i contatti con i clienti, realizzato i disegni, predisposto le bozze dei preventivi, che venivano poi riportati su carta intestata della società, era quindi da imputare alla sua veste di dipendente della società, tanto che i preventivi venivano sottoscritti dai soci.

Il furgone della società, poi, era stato utilizzato solo ed esclusivamente durante l'orario di lavoro, per recarsi presso i clienti a prendere e rilevare le misurazioni.

Il [REDACTED] contestava inoltre di avere avuto contatti con la CNA, se non successivamente alla morte del padre, dietro espressa autorizzazione in tal senso rilasciata dai legali dei soci, al fine di redigere lo stato patrimoniale della società alla data del decesso del padre [REDACTED], nonché di avere mai avuto potere di firma sui conti correnti della società.

Sosteneva, infine, il convenuto di avere sottoscritto le richieste di fido quale garante della società unitamente alla madre, [REDACTED], essendo entrambi subentrati nelle fidejussioni rese dal padre a seguito dell'accettazione dell'eredità del medesimo, e di avere, sempre in tale veste, a seguito di esplicite richieste della Banca, effettuato alcuni versamenti a favore della società.

L'assunzione della qualità di socio, poi, era esclusa dal fatto che i soci superstiti non avevano inteso liquidare la quota del socio defunto, né continuare la società con gli eredi, ma piuttosto avevano ritenuto di metterla in liquidazione.

Il convenuto formulava pertanto le seguenti conclusioni:

*"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o*



*difesa: -In Via Preliminare, accertare l'operatività della clausola compromissoria di arbitrato di cui all' art. 15 del Contratto Sociale della [REDACTED] snc e conseguentemente dichiarare la propria incompetenza e quindi la improcedibilità della domanda svolta da parte attrice, con ogni e conseguenziale pronuncia anche in punto di spese; -Nel merito, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo ogni accertamento, respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. -In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio".*

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di testimoni, per poi essere assunta in decisione.

### **La sentenza impugnata**

Con la sentenza n. 594/2020 pubblicata il 16/08/2020 il Tribunale di Siena così statuiva:

*"Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,*

*condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] e [REDACTED] la somma di € 31.217,72 ed a [REDACTED] la somma di € 31.217,72, oltre interessi al tasso legale;*

*condanna altresì [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali".*

In particolare, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza sul presupposto che la clausola contenuta nello statuto della società non potesse vincolare il convenuto, in quanto egli non aveva sottoscritto il contratto sociale.

Quanto al merito, il decidente riteneva provata la qualità di socio di fatto del



██████████, essendo stato dimostrato che egli aveva dato direttive ai dipendenti, tenuto i rapporti con le banche, ripianato i debiti della società e partecipato alla distribuzione degli utili.

### **Il giudizio di appello**

Con atto di citazione, regolarmente notificato, ██████████ (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello ██████████ ██████████, ██████████ e ██████████ (di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.

Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava nei seguenti capi:

- 1) nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di potestas judicandi del giudice, derivante dalla previsione della clausola di arbitrato contenuta nello Statuto societario;
- 2) nella parte in cui è stato escluso che la quota di ██████████ sia stata liquidata a seguito del suo decesso ed ha escluso che ██████████ si sia occupata della gestione della società;
- 3) nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, i presupposti per poter ritenere il ██████████ socio di fatto della ██████████ snc;
- 4) nella parte in cui è stata omessa la valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal teste, Notaio Dott. ██████████ di Siena;
- 5) nella parte in cui ha escluso che la sottoscrizione degli atti in favore della banca fosse stata fatta nella veste di garante della società, per essere egli subentrato nel rapporto rivestito dal padre per effetto dell'accettazione dell'eredità ed ha ritenuto provati i pagamenti dei debiti ed i prelievi dalle casse sociali;



6) nella parte in cui sono stati ritenuti pacifici i pagamenti dei debiti da parte degli attori in primo grado.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, gli appellati contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 16/03/2023 la trattazione scritta del procedimento, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.

I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra questione.

██████████ ha tempestivamente sollevato in primo grado l'eccezione di improcedibilità della domanda, invocando l'applicazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società.

Il convenuto ha infatti richiesto l'applicazione dell'art. 15 dello statuto della ██████████ snc, per come modificato con l'"Atto di donazione quote sociali e modifica patti sociali", ai rogiti Notaio ██████████ del ██████████ Rep. ██████████-Racc. ██████████, che prevede: "In caso di controversie fra i soci e fra questi e la società,



*verrà richiesta, su istanza della parte più diligente, la nomina di un arbitro da parte del Presidente della CNA di Siena”.*

A sostegno della propria tesi, il ██████████ ha altresì evidenziato che l'art. 34 comma 3 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nel disciplinare *“Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie”*, dispone che *“la clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia”* e che l'art. 808-quater c.p.c., a sua volta, dispone che *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*.

Il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione ritenendo la clausola *“inefficace nei confronti del convenuto ██████████, in quanto costui non ha sottoscritto il contratto sociale e la clausola sociale non può quindi essere per lui obbligatoria; in questa prospettiva, il riferimento normativo alla vincolatività nei confronti di “coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia” deve presumibilmente riferirsi, ad esempio, alle controversie nelle quali si discute del recesso o dell'estromissione di un socio e non alla posizione di un socio occulto”*.

Al riguardo deve innanzitutto essere premesso che le questioni che attengono alla competenza ed alla giurisdizione devono essere risolte sulla base del contenuto della domanda che viene prospettata in giudizio.

Nel caso in esame la domanda svolta in primo grado attiene alla richiesta di restituzione di conferimenti nella società sul presupposto che il ██████████ sia tenuto a contribuire, in quanto socio di fatto.

La domanda, quindi, ha quale presupposto l'assunzione della qualità di socio dell'odierno appellante.



Certamente non è decisivo il fatto valorizzato dal Giudice di primo grado, ovvero che ██████████ non abbia sottoscritto il contratto sociale, dal momento che lo stesso vincola anche i soci che subentrino in una società già costituita.

Con l'acquisto della qualità di socio, infatti, il ██████████ sarebbe comunque soggetto a tutte le norme statutarie, a prescindere dal fatto che abbia sottoscritto il contratto sociale.

Non militano in senso contrario, poi, i principi espressi di recente dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, con l'Ordinanza n. 2164 del 24/01/2023.

La Suprema Corte, infatti, si è occupata in tale pronuncia direttamente della tematica dell'estensibilità della clausola arbitrale all'erede del socio, sebbene in quel caso la domanda fosse stata introdotta dall'erede, che però non aveva assunto la qualità di socio perché non vi era stato il consenso al subentro da parte del socio superstite.

Si legge nella motivazione:

*“Questa Corte ha chiarito che l'evento della morte porta alla cessazione della qualità di socio (la quale non si trasferisce agli eredi, essendo il contratto sociale stipulato intuitus personae) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. L'operazione di liquidazione della quota, già di pertinenza del socio defunto, secondo i criteri fissati dall'art 2289 c.c., è, quindi, solo un procedimento contabile conseguente al già verificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio defunto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che, in tale ipotesi, si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane*



*immutato, sorgendo a carico della società solo l'obbligo di corrispondere il valore della quota (cfr. Cass 5809 /2001 e più recentemente Cass. 1216/2021).*

*2.12 Dunque, ai sensi dell'art. 2284 c.c., gli eredi del socio, fin dal momento dell'apertura della successione, e a maggior ragione nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il socio superstite ha optato per la non prosecuzione del rapporto sociale con gli aventi causa del socio defunto, assumono esclusivamente la posizione di creditori a differenza di quanto accade per le società di capitali dove, in caso di decesso del socio, la sua quota si trasmette direttamente agli eredi (argomentando a contrariis dagli artt. 2355 bis comma 3 e 2469 1° comma cc)".*

Orbene, se in effetti nella società di persone non vi è un automatico subentro dell'erede nella qualità di socio, ciò che è dirimente nel presente giudizio è che la domanda presuppone proprio che tale subentro vi sia stato.

E' quindi la stessa prospettazione degli attori in primo grado a far propendere per l'estensione dello statuto sociale anche all'odierno appellante.

Non appare decisivo neppure il fatto che la società "██████████ snc" sia cessata/sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese, posto che la domanda ha ad oggetto la regolamentazione di rapporti che sarebbero comunque soggetti alle disposizioni statutarie, in quanto preesistenti alla cancellazione della società.

Ciò che è decisivo per individuare se la controversia sia soggetta ad arbitrato, quindi, è stabilire se si discuta o meno di una controversia tra soci, secondo la previsione dell'art. 15 dello statuto.

Nell'atto di citazione in primo grado si afferma che la liquidazione della società è stata portata avanti da ██████████, quale socia, nonché da ██████████ e ██████████, quali eredi del padre ██████████, che era a sua volta socio, per quanto questi ultimi formalmente non siano entrati nella compagine societaria.



La domanda attiene al rimborso delle quote che si affermano essere di pertinenza di ██████████, sul presupposto che lo stesso, al pari di ██████████ e ██████████, fosse socio della società, sia pure di fatto.

Quanto meno nei rapporti tra ██████████ e ██████████, quindi, la domanda viene impostata in termini di controversia tra soci per fatti sorti prima della cancellazione della società.

Tale fattispecie, pertanto, può essere ritenuta ricompresa tra quelle che l'art. 15 dello statuto devolve agli arbitri.

Del resto, la clausola arbitrale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si discuta proprio dell'assunzione della qualità di socio, dovendo essere interpretata in tal senso la previsione dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003, secondo cui *"la clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia"*, che trova applicazione nella presente fattispecie, esauritasi prima dell'abrogazione della norma.

II. L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e dichiarazione di improponibilità della domanda per essere soggetta alla competenza arbitrale.

III. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso l'odierno appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da



██████████ nei confronti di ██████████, ██████████  
██████████ e ██████████ avverso la sentenza n. 594/2020 emessa  
dal Tribunale di Siena e pubblicata il 16/08/2020, così provvede:

1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda avanzata da ██████████, ██████████  
██████████ e ██████████ nei confronti di ██████████, per essere soggetta alla competenza arbitrale;
2. condanna ██████████, ██████████ e ██████████, in solido tra loro, a rifondere a ██████████ le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616 per il giudizio di primo grado ed in € 6.946 per il presente giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Firenze, camera di consiglio del 20 luglio 2023.

Il Consigliere relatore ed estensore  
dott. Fabrizio Nicoletti

Il Presidente  
dott. Ludovico Delle Vergini

### **Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

